



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA'**

Roma, 15/02/2021
Prot. 0001102
Com. n. 9

Alle
Unioni Regionali
Associazioni Provinciali
Associazioni Nazionali di Categoria e di Settore
Loro sedi

Oggetto: Emergenza Coronavirus-Nuova disciplina ingressi in Italia da Brasile e Austria

Prorogati i divieti dal Brasile, ma con possibilità di ingresso, previo test ripetuto e isolamento fiduciario, per residenti in Italia, diplomatici, militari, forze di polizia e situazioni di necessità autorizzate. Analoghi adempimenti per ingressi dall'Austria da parte di chi vi abbia soggiornato per più di 12 ore. Deroghe per autisti mezzi di trasporto e altre categorie

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale [la nuova ordinanza del Ministro della salute dello scorso 13 febbraio](#), che con efficacia a partire dal 13 febbraio u.s. (data della sua adozione) ha prorogato, con modifiche, il divieto di ingresso dal Brasile e, a partire dal 14 febbraio (data successiva a quella della sua adozione) e fino al prossimo 5 marzo, ha modificato la disciplina degli ingressi dall'Austria, per contenere la diffusione di una variante del virus Covid-19.

Con riferimento al Brasile, l'Ordinanza, confermando in linea generale il divieto di ingresso e transito in Italia, per le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tale Paese, ha, però, previsto che l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, in assenza di sintomi da Covid 19, a:

- persone residenti in Italia da prima dello scorso 13 febbraio;
- personale indicato all'art. 8, comma 7, lettera n) del DPCM 14 gennaio 2021 (funzionari e agenti dell'UE e di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, forze di polizia, personale dei Servizi di informazione per la sicurezza della repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle proprie funzioni.);
- persone autorizzate dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.

Per le persone sopra indicate, fermo restando l'obbligo di [autodichiarazione previsto dall'art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021](#), l'Ordinanza ha previsto, ai fini dell'ingresso in Italia:



- l'obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli, certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedente a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, risultato negativo;
- l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine-ove possibile-, ovvero entro 48 ore dall'ingresso sul territorio nazionale, presso la ASL di riferimento. Per gli ingressi con voli dal Brasile, tale test dovrà essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- l'obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del richiamato secondo test, a isolamento fiduciario di 14 giorni ([art. 8, commi 1-5 DPCM 14 gennaio 2021](#)), previa comunicazione del proprio ingresso in Italia, al Dipartimento Prevenzione della ASL competente;
- l'obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico, al termine del periodo di isolamento fiduciario.

All'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, che abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Brasile, in assenza di sintomi da Covid 19, è consentito l'ingresso e il transito in Italia, fermo restando l'obbligo di [autodichiarazione previsto dall'art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021](#), a condizione di sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, al momento dell'ingresso in Italia, ovvero entro le 48 ore successive, presso la ASL competente.

Con riferimento all'Austria, l'Ordinanza, ferme restando le disposizioni del [DPCM 14 gennaio 2021](#), ha previsto che alle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese per un periodo superiore alle 12 ore, l'ingresso e transito in Italia è consentito alle seguenti condizioni:

- obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli, certificazione di essersi sottoposti nelle 48 ore precedente a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine-ove possibile-, ovvero entro 48 ore dall'ingresso sul territorio nazionale, presso la ASL di riferimento;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del richiamato secondo test, a isolamento fiduciario di 14 giorni ([art. 8, commi 1-5 DPCM 14 gennaio 2021](#)), previa comunicazione del proprio ingresso in Italia, al Dipartimento Prevenzione della ASL competente;
- obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico, al termine del periodo di isolamento fiduciario.

In assenza di sintomi da Covid 19, l'ingresso in Italia è, invece, consentito, esclusivamente previa presentazione al vettore o a chiunque deputato ai controlli di certificazione di essersi sottoposti nei 7 giorni antecedenti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, risultato negativo nei casi indicati dalle lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e q) dell'art. 8, comma 7 del DPCM 14 gennaio 2021 ovvero:

- equipaggio dei mezzi di trasporto
- personale viaggiante
- spostamenti verso San Marino e Vaticano



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

- ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall'Autorità sanitaria
- transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano, per un periodo non superiore a 36 ore, con obbligo, superato tale limite, di lasciare l'Italia o sottoporsi a periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni
- personale sanitario in ingresso per l'esercizio di qualifiche professionali in Italia
- lavoratori transfrontalieri
- alunni e studenti per frequenza corso di studi in uno Stato estero
- atleti, tecnici, giudici, commissari di gara, accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione a gare ed eventi sportivi consentiti dal DPCM 14 gennaio 2021 (riconosciuti di rilevante interesse nazionale, che nelle 48 ore precedenti si sono sottoposti a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone risultato negativo.

L'Ordinanza ha, infine, prorogato fino al prossimo 5 marzo la validità della particolare disciplina per gli ingressi in Italia, senza periodo di isolamento fiduciario, prevista per i voli "Covid tested" stabilita [dall'Ordinanza del Ministro della Salute dello scorso 23 novembre](#).

Cordiali saluti

Il Responsabile
Enrico Zavi